

### 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1971

(65<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione congiunta e rinvio:

« Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica » (1119);

« Compenso per lavoro straordinario agli ispettori scolastici e ai direttori didattici » (1165) (D'iniziativa dei senatori Bloise ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1158, 1160, 1161 e <i>passim</i>
CASTELLACCIO . . . . .	1159, 1161, 1162 e <i>passim</i>
CINCIARI RODANO . . . . .	1174, 1175
CODIGNOLA . . . . .	1162, 1163, 1164 e <i>passim</i>
DINARO . . . . .	1162, 1163, 1165 e <i>passim</i>
LIMONI . . . . .	1161, 1163, 1164 e <i>passim</i>
PELLICANÒ . . . . .	1171, 1172, 1176
PIOVANO . . . . .	1161
ROMANO . . . . .	1171, 1173, 1174 e <i>passim</i>
ROSATI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	1159, 1160, 1161 e <i>passim</i>
SPIGAROLI . . . . .	1159, 1161, 1164 e <i>passim</i>
ZACCARI, relatore alla Commissione . . . . .	1158, 1159 1160 e <i>passim</i>

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recanti norme per le nomine a posti di direttore didattico in prova » (1283) (D'iniziativa dei deputati Nannini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati): (1)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1177, 1178, 1179
DINARO . . . . .	1179
ROSATI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	1178
ZACCARI, relatore alla Commissione . . . . .	1177, 1178

(1) Il disegno di legge approvato ha assunto il seguente titolo: « Modificazioni agli articoli 1 e 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, relativa ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici ».

Gli articoli 2 e 3 che sono stati stralciati costituiscono disegno di legge a sè con il seguente titolo: « Modifiche al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, in materia di nomine a posti di direttore didattico in prova » (1283-bis).

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

*Sono presenti i senatori: Antonicelli, Baldini, Bertola, Bloise, Bonazzola Ruhl Valeria, Caleffi, Cassano, Castellaccio, Codignola, De Zan, Dinaro, Farneti Ariella, La Rosa, Limoni, Papa, Pellicanò, Piovano, Romano, Russo, Smurra, Spigaroli e Zaccari.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rosati.*

**Z A C C A R I**, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:**

« **Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria ed artistica** » (1119);

« **Compenso per lavoro straordinario agli ispettori scolastici e ai direttori didattici** » (1165), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria ed artistica »; nonchè del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bloise, Ciellini, Castellaccio, Celidonio, Bardi e Cattellani: « Compenso per lavoro straordinario agli ispettori scolastici e ai direttori didattici ».

Data l'identità della materia, propongo che la discussione dei due disegni di legge avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Zaccari di illustrare i due provvedimenti, già ampiamente esaminati in sede referente, e per i quali è stato approntato un testo unificato, accolto dalla Commissione.

**Z A C C A R I**, relatore alla Commissione. La discussione in sede referente si è svol-

ta sul testo d'iniziativa governativa. Nel corso di essa fu deciso di unificare, con tale disegno di legge, il disegno di legge di iniziativa dei senatori Bloise ed altri, n. 1165, in quanto la Commissione ritenne opportuno estendere i compensi per lavoro straordinario anche al personale della scuola primaria.

I motivi che hanno indotto la Commissione ad accogliere il provvedimento sono vari. In primo luogo l'incremento notevole della popolazione scolastica. Quindi, le nuove caratteristiche del funzionamento didattico delle scuole, la più attiva partecipazione delle famiglie degli alunni alla vita della scuola, il maggior impegno in relazione agli aspetti assistenziali. Tutte queste ragioni hanno indotto la Commissione a considerare l'indennità corrisposta al personale direttivo non più proporzionata ai nuovi impegni che gli vengono richiesti.

Dopo alcune sedute, si è giunti alla stesura di un nuovo testo, che ha tenuto conto di tutte queste esigenze e sul quale la Commissione si è trovata concorde, per cui si è deciso di chiedere — ottenendola — l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Dal canto suo la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole per quel che riguarda la spesa e la relativa copertura.

Il testo del provvedimento che unifica i due disegni di legge, quello governativo e quello dei senatori Bloise ed altri, è composto di cinque articoli. Il primo tratta del lavoro straordinario ai presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria, agli ispettori scolastici, ai direttori didattici. Il secondo precisa che tale compenso non è cumulabile con altra indennità corrisposta per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione ed educazione con amministrazione autonoma. Il terzo estende ai provveditori agli studi, titolari di ufficio scolastico nonchè agli ispettori centrali incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami di maturità, un compenso per il lavoro straordinario da corrispondersi in una misura forfettaria. L'articolo 4 precisa la decorrenza di questo compenso. L'articolo 5, infine, dispone per la copertura dell'onere.

Nella seduta del 23 giugno, in sede referente, la discussione è stata per la verità un po' confusa, per cui mi sono rimasti alcuni dubbi. Per esempio, a quanto risulta dal testo in bozza dattiloscritto, nel secondo comma dell'articolo 1 si dispone che il compenso di cui al comma precedente è ragguagliato a dieci o quindici ore mensili per il personale di cui alla lettera *a*) a seconda che detto personale sia preposto a scuole o istituti aventi fino a dodici o più di dodici classi. Dal verbale dei lavori risulta invece che si sarebbe parlato di trenta o più di trenta classi: **credo che si tratti di un errore materiale. Del resto non si possono mettere sullo stesso piano le classi delle scuole elementari e quelle delle scuole medie secondarie, inferiori e superiori.** Ragione per cui ritengo che il testo esatto non sia quello del verbale in esame, che va corretto nel senso che il riferimento è fatto a scuole o istituti aventi fino a dodici o più di dodici classi.

Sempre nel secondo comma, ho poi rilevato che là dove si parla del personale di cui alla lettera *b*) del primo comma, ci si riferisce a circoscrizioni aventi fino a sei o più di sei circoli didattici. Su questo numero sei mi è sorto un dubbio: è difficile che esistano circoscrizioni con meno di sei circoli didattici. Quindi bisognerebbe ritornare alla dizione « otto o più di otto » del testo originario.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Se non vi sono circoscrizioni con meno di sei circoli didattici, perchè portare il numero minimo a otto? Per ridurre la possibilità per gli ispettori didattici di usufruire della maggiorazione dell'indennità?

Z A C C A R I , *relatore alla Commissione.* Nei testi precedenti si è sempre parlato di circoscrizioni aventi fino a otto o più di otto circoli didattici. Adesso, improvvisamente, è venuto fuori questo numero sei e me ne chiedo la ragione. Ho l'impressione che si tratti di un errore di trascrizione tanto più che anche negli emendamenti proposti dal Governo si parlava sempre di almeno otto circoli didattici. È un problema

che sottopongo comunque alla Commissione. Può darsi che vi sia stato un errore di trascrizione.

C A S T E L L A C C I O . Per l'esperienza che ho, posso dire che non ci sono circoscrizioni con meno di dieci circoli didattici.

S P I G A R O L I . Il problema è che noi abbiamo approvato un testo in cui si diceva otto o più di otto circoli didattici e che ora ce ne troviamo uno in cui si dice sei o più di sei.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* È la prima volta che mi occupo di questo disegno di legge perchè finora vi aveva provveduto altro collega. Comunque, se si tratta di un errore di trascrizione, nessuna obiezione alla sua correzione. Può anche darsi, però, che sia stata apportata ad un certo punto una modifica intenzionale, che a mio avviso può avere anche una legittimazione. Per esempio, nella successiva lettera *c*) si fa riferimento a circoli didattici aventi fino a trenta o più di trenta classi. Ecco quindi che vi è una proporzione nel numero delle classi sulle quali ha competenza un ispettore scolastico, perchè trenta è il risultato prodotto di cinque per sei. Non capisco perchè si debba dare lo straordinario a un preside con dodici classi che va già al di là delle dieci ore, mentre si fanno difficoltà per concederlo a un ispettore che, anche volendo ridurre al minimo, cioè a sei il numero dei circoli, finisce per avere competenza su centottanta classi. Ripeto, se si tratta di un errore di trascrizione, posso avanzare riserve dal punto di vista personale, però non ho nulla da obiettare perchè si proceda alla sua correzione. Tuttavia mi permetto di prospettare il problema che si è venuto a determinare di fronte al testo in esame, un testo che potrebbe avere una sua fondata ragione.

Z A C C A R I , *relatore alla Commissione.* In tutti gli atti precedenti si è sempre fatto riferimento a otto o più circoli didattici. Ho l'impressione di essere stato io l'autore involontario dell'errore materiale, indot-

tovi dalla lunga discussione che si è svolta sul numero di sei scuole serali. Perciò propongo formalmente di sostituire nella lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 1 le parole « aventi fino a sei o più di sei circoli didattici » con le altre: « aventi fino a otto o più di otto circoli didattici ».

**R O S A T I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Però desidero risulti dagli atti che noi così facendo operiamo la correzione di un errore, non introduciamo una modifica, perchè altrimenti in quest'ultimo caso dovrei oppormi, in quanto non sono persuaso dell'opportunità di questa modifica, tenuto conto del numero delle classi che devono essere controllate da un ispettore rispetto a un preside.

**Z A C C A R I**, *relatore alla Commissione*. D'accordo. Non avrei altro da dire salvo, se non ci sono osservazioni, di invitare a procedere all'approvazione del testo in esame.

**P R E S I D E N T E**. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli le quali, come d'intesa, avverranno sul testo unificato.

Do lettura dell'articolo 1:

#### Art. 1.

Un compenso per lavoro straordinario da corrispondere in misura forfettaria mensile è attribuito, con le modalità ed i criteri previsti dalle norme vigenti, secondo le disposizioni stabilite dalla presente legge:

*a*) ai presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ai direttori degli istituti e scuole di istruzione artistica, ai rettori dei convitti nazionali e alle direttrici degli educandati femminili, al preside dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista;

*b*) agli ispettori scolastici;

*c*) ai direttori didattici.

Il compenso di cui al comma precedente è ragguagliato a dieci o quindici ore mensili, per il personale di cui alla lettera *a*) del comma stesso, a seconda che detto personale sia preposto a scuole o istituti scolastici aventi fino a dodici o più di dodici classi; per il personale di cui alla lettera *b*), a seconda che questo sia preposto a circoscrizioni aventi fino a sei o più di sei circoli didattici; al personale di cui alla lettera *c*), a seconda che questo sia preposto a circoli didattici aventi fino a trenta o più di trenta classi.

Per le scuole elementari aventi classi plurime, il numero delle classi è rapportato, ai fini della presente legge, al numero degli insegnanti.

Il predetto compenso è maggiorato in ragione di dieci o quindici ore mensili qualora nella scuola funzionino fino a sei o più di sei classi per doposcuola o per doppio turno, e di dieci ore mensili se la scuola abbia sezioni staccate o il circolo abbia più plessi. Qualora sia autorizzato il funzionamento di corsi serali, il compenso è maggiorato di venti ore mensili.

Il compenso di cui al secondo comma è maggiorato, per gli ispettori scolastici, in ragione di dieci o quindici ore mensili, qualora nella circoscrizione funzionino sino a diciotto o più di diciotto classi per doposcuola o per doppio turno, di dieci ore mensili se la circoscrizione abbia almeno due circoli didattici costituiti da più plessi. Qualora nella circoscrizione sia autorizzato il funzionamento di almeno sei corsi serali, il compenso è maggiorato di venti ore mensili.

Il compenso per lavoro straordinario da corrispondere ai sensi dei precedenti commi non può superare, in ogni caso, nel complesso, il limite massimo corrispondente a trentasei ore mensili.

Nei riguardi del personale insegnante incaricato della presidenza il compenso per lavoro straordinario è determinato in relazione allo stipendio iniziale proprio della classe retributiva in godimento.

La corresponsione del suddetto compenso è effettuata, per undici mesi all'anno e solo in relazione ai giorni di effettivo servizio,

con esclusione del mese di agosto e dei giorni di assenza per congedo straordinario o aspettativa.

**S P I G A R O L I**. Sottopongo alla Commissione la considerazione sull'opportunità di comprendere tra i corsi serali, di cui al quarto e quinto comma, anche i corsi di scuola popolare, in quanto esistono scuole popolari che non sono propriamente serali.

**R O S A T I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quando si dice corsi serali, si intendono quelli delle scuole popolari. Comunque, si potrebbe esplicitare questa definizione.

**L I M O N I**. Condivido il parere del collega Spigaroli e ritengo che la dizione: « corsi serali » non sia sufficientemente chiara.

**C A S T E L L A C C I O**. In effetti funzionano dei corsi popolari che si svolgono anche in ore non serali. Per esempio: cito il caso di quattro corsi popolari che io svolgevo alle carceri dell'Asinara, nelle ore antimeridiane. Così anche nelle caserme dell'esercito, tali corsi si svolgono al mattino. Sono serali i corsi per i civili, di solito dalle ore 18 alle 21.

Ciò considerato, mi pare che occorre completare la dizione del comma in discussione, inserendo le parole: « corsi popolari e serali ».

**L I M O N I**. Veramente i corsi per i militari, si svolgono dalle ore 15 alle 17, prima cioè della libera uscita.

**S P I G A R O L I**. Questi corsi popolari comportano un aumento di impegno e di lavoro per i capi d'istituto. Per ragioni di equità retributiva, sarebbe giusto attribuire una distinzione compensativa nei riguardi dei capi d'istituto che svolgono oppure non svolgono tali corsi.

**P I O V A N O**. A proposito dell'osservazione del collega Castellaccio osservo a mia volta che il direttore didattico impegnato nello svolgimento di corsi popolari nelle ore

diurne, sottrae queste ore d'impegno mattiniero al suo lavoro presso la scuola elementare.

**C A S T E L L A C C I O**. Certamente il direttore didattico nelle ore d'impegno al mattino per i corsi popolari, non lavora alla scuola elementare. Quindi il suo impegno complessivo non aumenta per le ore antimeridiane; mentre nel caso di corsi serali egli è impegnato anche di sera, logicamente.

**R O S A T I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra che in questo testo unificato sia prevista, al quarto comma, la maggiorazione da dieci a quindici ore di compenso per il lavoro straordinario mensile, a seconda del numero delle classi funzionanti. Quindi non ha rilevanza il fatto che i corsi siano diurni o serali. Essi sono considerati come classi in più e quindi rientrano nella prevista maggiorazione per il compenso. Si potrebbe specificare più chiaramente, ad ogni modo.

**Z A C C A R I**, *relatore alla Commissione*. L'ultimo periodo del quarto comma che recita: « Qualora sia autorizzato il funzionamento di corsi serali, il compenso è maggiorato di venti ore mensili », potrebbe essere modificato come segue: « Qualora sia autorizzato il funzionamento di corsi popolari o serali », eccetera.

**P R E S I D E N T E**. Non esistono nelle scuole elementari corsi serali che non siano popolari.

**Z A C C A R I**, *relatore alla Commissione*. In questo quarto comma si fa riferimento soltanto alle scuole elementari?

**R O S A T I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il quarto comma che inizia con le parole: « Il predetto compenso », si riferisce, a mio avviso, al secondo comma e considera il compenso di cui alla lettera *a*), cioè presidi, alla lettera *b*), cioè ispettori scolastici, alla lettera *c*), cioè direttori didattici. Quindi nel primo periodo del quarto comma — che fra l'altro dice:

« qualora nella scuola funzionino fino a sei o più di sei classi per doposcuola o per doppio turno » — si fa riferimento alla scuola media. Perciò la dizione contenuta nell'ultimo periodo del quarto comma riguarda il funzionamento di corsi serali, comprensivi sia dei corsi della scuola media che di quelli della scuola elementare popolare.

Ritengo quindi che bisogna completare la dizione, precisando: « corsi serali e corsi popolari ».

C A S T E L L A C C I O . Allora sarebbe preferibile dire: « corsi serali o popolari ».

C O D I G N O L A . Per un migliore chiarimento, mi pare che debba essere presa in considerazione la prima parte del quarto comma, aggiungendo alla fine del periodo le parole: « ivi comprese le ore di scuola popolare diurna ». Ciò in quanto le ore dei corsi della scuola popolare serale sono in più. Non si possono includere nello stesso comma i corsi della scuola serale e quelli della scuola popolare: questi ultimi fanno parte del plesso scolastico, distinto quindi dai corsi serali.

C A S T E L L A C C I O . Ripeto, come ho dianzi ricordato, che esistono corsi popolari, che si svolgono in ore serali e corsi popolari in ore diurne. In effetti, si svolgono corsi serali anche nelle scuole medie.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se la Commissione è d'accordo, al secondo comma, ove si fa riferimento alla lettera c) direttori didattici, dopo le parole: « a seconda che questo sia preposto a circoli didattici aventi fino a trenta o più di trenta classi », si potrebbero aggiungere le parole: « ivi compresi i corsi popolari che si svolgono in ore diurne ». Poi, nell'ultimo periodo del quarto comma andrebbe inserita la precisazione, come si è già detto: « corsi serali e popolari ».

C O D I G N O L A . Mi pare che la dizione: « corsi serali », sia comprensiva di tutto.

P I O V A N O . Rilevo che la dizione proposta dal sottosegretario Rosati sveli in sostanza il lato debole di questo disegno di legge. Con esso, praticamente si verrebbe ad attribuire un compenso straordinario in rapporto al numero delle classi, e non per premiare coloro che, essendo sottoposti ad un maggior impegno di lavoro, sono costretti a dedicare più tempo al servizio scolastico. Ripeto quindi la mia opinione che il testo di questo articolo, con le modificazioni suggerite dal Sottosegretario, confermerebbe le nostre considerazioni sulle carenze di fondo del disegno di legge in esame.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi consenta il senatore Piovano: il testo è quello che è, e così la *routine* è quella che è. In questa sede, mi pare, non è il caso di riaprire il discorso sull'argomento generale. È presumibile, comunque, che si intenda attribuire il compenso per il maggior impegno di lavoro che deriva, appunto, dal maggior numero di classi e di corsi da svolgere e organizzare.

Perché è vero che si può verificare quanto lei afferma, cioè che un direttore didattico che ha trenta classi stia in sede un'ora come uno che ne ha quindici, ma è anche vero che un direttore diligente — presupposto dal quale dobbiamo partire — avendo trenta classi deve approfondire un maggior impegno di chi ne ha quindici. Quindi anche nello stesso periodo di tempo incombe su di lui una responsabilità oggettiva maggiore, se non altro per atti da controllare e firmare.

Comunque, mi sembra che non sia assolutamente il caso di riaprire un dibattito, se non per delle correzioni di ordine meramente tecnico, su di un testo che è la risultante di un lungo esame.

D I N A R O . Convengo anch'io con quanto ha detto l'onorevole sottosegretario, facendo peraltro presente che il lavoro straordinario nella scuola non è facilmente computabile se non in relazione alla presunzione di un maggior lavoro derivante, appunto, dal maggiore numero di classi e, quindi, dal maggiore impegno. Cioè in questo caso non esiste un orario stabilito per lo straordina-

rio come si verifica invece per gli altri dipendenti dello Stato. Quindi si procede per presunzione: si presume cioè che, essendoci un maggior numero di classi, il capo di istituto o il direttore didattico o l'ispettore scolastico debba essere più impegnato.

**R O S A T I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che potremmo semplificare tutto attraverso la presentazione di un ordine del giorno il quale espliciti che per corsi serali si intendono anche i corsi popolari serali.

**C O D I G N O L A**. Perchè non modificare il testo del disegno di legge?

**C A S T E L L A C C I O**. Sono dell'avisio che per corsi serali s'intendono anche quelli popolari.

**R O S A T I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Certo. E poi risulta dagli atti, la qual cosa costituisce un elemento di sicura interpretazione. È chiaro, infatti, che se si fa riferimento ai circoli e agli ispettorati si intende comprendere anche i corsi delle elementari. Si tratterà di una espressione impropria perchè non si chiamano più così, ma l'intenzione è evidente.

**L I M O N I**. Secondo i tecnici del linguaggio, l'espressione non è precisa e quindi può darsi che nell'interpretazione finale i corsi popolari vengano esclusi. Questo fanno sapere coloro che di queste cose si intendono in modo particolare, perchè sostengono che i corsi serali non comprendono quelli popolari.

**R O S A T I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Aggiungiamo la precisazione « corsi popolari serali » e così non vi sono più dubbi.

**C A S T E L L A C C I O**. Direi « corsi serali o corsi popolari serali », perchè per corsi serali s'intendono quelli della scuola media.

**Z A C C A R I**, *relatore alla Commissione*. Penso sia la formula migliore.

**R O S A T I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Secondo me dovremmo allora dire soltanto « corsi popolari ». Perchè se vogliamo fare il discorso fino in fondo o introduciamo un primo emendamento, come avevo già proposto, alla fine del secondo comma, nel senso di aggiungere: « ivi compresi » e via dicendo, o, altrimenti, non cambia niente, perchè dicendo corsi serali, popolari o no, essi sono assommabili sia che si svolgano di mattina, che di pomeriggio, che di sera.

**C O D I G N O L A**. La formula proposta dal rappresentante del Governo mi sembra la più opportuna perchè con essa rientrano nel calcolo delle ore anche i corsi diurni popolari. Altrimenti bisogna ricorrere alla formula « corsi popolari e corsi popolari serali ».

**R O S A T I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma anche con i corsi del mattino si prevede una maggiorazione, se superano le trenta classi. D'altro canto, siccome vi è anche un comma che stabilisce che in totale non si possono superare le trentasei ore — c'è anche questa garanzia — mi sembra inutile introdurre un nuovo emendamento.

**C O D I G N O L A**. Non è così, perchè con l'ultimo comma si riconosce in ogni caso la maggiorazione anche se non si sia raggiunto il numero di ore previsto dal secondo comma. È un compenso maggiorato in ogni caso. È perciò che bisogna limitarsi ai corsi serali.

**C A S T E L L A C C I O**. La proposta del rappresentante del Governo serve a far aggiungere i corsi che si svolgono nelle ore diurne al numero delle classi così da permettere di arrivare a trenta classi e far scattare la maggiorazione.

**C O D I G N O L A**. D'accordo, purchè si aggiunga anche l'altro emendamento proposto dal Governo che riguarda i corsi serali di scuola popolare.

ROSATI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lei si riferisce alla correzione da apportare nel quarto comma.

ZACCARI, *relatore alla Commissione*. Qui però bisogna fare attenzione perchè si tratta di un comma che si riferisce esclusivamente agli ispettori scolastici.

ROSATI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma hanno il controllo anche sulle scuole elementari dei corsi di scuola popolare.

ZACCARI, *relatore alla Commissione*. Esatto. Però qui si parla solo di scuole serali e occorre precisare: « , mentre si dovrà fare riferimento anche ai corsi di scuola popolare serale ».

ROSATI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo.

LIMONI. Faccio rilevare che nel quinto comma si fa riferimento a diciotto o più di diciotto classi. Nelle scuole elementari solitamente si fa un computo in base a cinque o multipli di cinque. Perchè diciotto? Ho l'impressione che si sia fatta la commisurazione con la scuola media, che procede di tre in tre.

CASTELLACCIO. Secondo me si tratta di un rapporto di uno a tre almeno nelle intenzioni di chi ha proposto il disegno di legge. Infatti, per esempio, nel caso dei direttori didattici si parla di sei o più di sei. Qui si ha diciotto, ossia il prodotto di sei per tre.

LIMONI. Ma perchè sei se un corso di scuola elementare è composto di cinque classi, due corsi di dieci, tre di quindici, quattro di venti? Che cosa c'entra diciotto?

CODIGNOLA. Ma qui si tratta di scuole popolari.

LIMONI. È la stessa cosa: nel quinto comma, terza riga, è detto: « qualora nella circoscrizione funzionino sino a diciotto

o più di diciotto classi per doposcuola o per doppio turno ».

ZACCARI, *relatore alla Commissione*. Il doposcuola non c'entra: mi pare che il collega Limoni voglia una spiegazione del motivo per cui si stabiliscono diciotto classi in questo caso.

SPIGAROLI. Perchè ci sono le cosiddette « pluriclassi ».

LIMONI. Quindi si intende di riportare il compenso in base al numero degli insegnanti.

ROSATI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda il doposcuola — e su ciò chiedo conferma ai componenti della Commissione che siano esperti in materia di scuole elementari — mi sembra che possa verificarsi il caso di cinque doposcuola di prima classe.

CASTELLACCIO. In una stessa classe di doposcuola possono esserci alunni appartenenti a classi diverse e cioè della terza, della quarta e della quinta classe.

LIMONI. Dichiaro fin d'ora che voterò a favore di questo articolo come risulta con gli emendamenti proposti. Però vorrei cogliere l'occasione che mi si offre per richiamare l'attenzione in particolare del rappresentante del Governo sul modo poco edificante con cui vengono svolti questi corsi di istruzione popolare di serie A, B o C che siano. Non esito ad affermare che tali corsi sono veramente diseducanti; essi vengono istituiti molto spesso non si sa bene per quale effettiva ragione. Mi assumo la responsabilità di dichiarare che a volte questi corsi vengono istituiti per favorire questa o quella maestra, appena appena sfornata dall'istituto magistrale, e non tanto per corrisponderle il modestissimo e vorrei aggiungere quasi offensivo compenso che le compete, quanto per assicurarle il diritto al riconoscimento di un punteggio per essere collocata in una migliore posizione nella graduatoria dei concorsi magistrali. Se ne deduce che questi



corsi sono svolti molto spesso da insegnanti impreparate, mentre, essendo essi destinati ad alunni adulti, richiederebbero personale docente qualificato. Si verifica quindi che detti corsi, quando realmente funzionano con una certa frequenza degli alunni, si trasformano in vere baraonde, che non hanno nulla di edificante, come ho detto all'inizio.

Per le suesposte considerazioni, raccomanderei al Sottosegretario di tener ben presente che, quanto prima verranno adottati gli opportuni provvedimenti ministeriali per trasformare i corsi stessi secondo un criterio di educazione popolare effettiva e permanente, tanto meglio sarà per la scuola, per gli alunni interessati e per la dignità degli stessi docenti.

**CASTELLACCIO.** Mi associo pienamente alle dichiarazioni del collega Limoni riguardo al pessimo funzionamento dei corsi popolari.

**CODIGNOLA.** Nell'unirmi ai rilievi rappresentati dal collega Limoni, ricordo che da anni ed inutilmente anche da parte del mio gruppo viene richiesta l'abolizione di questo tipo così carente di corsi popolari, che in effetti non raggiungono il fine per cui vengono istituiti.

**ROSATI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Prendo atto delle dichiarazioni che lamentano la disfunzione dei corsi popolari: sono in grado di poter anticipare una parziale risposta a conforto di tali dichiarazioni e delle raccomandazioni rivoltemi dal senatore Limoni, al quale si sono associati i colleghi Castellaccio e Codignola. È in corso una nota di variazione al bilancio del Ministero per la pubblica istruzione, con cui viene proposto lo storno, in misura notevole, di fondi destinati a questi corsi, per assegnarli ad altri tipi di istituzioni scolastiche molto più rispondenti alle esigenze della società moderna.

**DINARO.** Premetto che non avrei chiesto di parlare se l'argomento sui corsi popolari non fosse stato trattato dal collega

Limoni. Confermo, per la conoscenza e le esperienze dirette da me fatte in tale settore, quanto egli ha molto opportunamente denunciato. Ed aggiungo la mia perplessità in ordine al reale funzionamento di questi corsi popolari, che moltissime volte figurano soltanto sulla carta, con nominativi di alunni inventati; sono irregolarità identificate e denunciate: in alcune province va denunciata anche la mancanza di funzionamento degli organi di controllo che devono vigilare sul regolare funzionamento dei corsi popolari.

Vorrei fare un'altra osservazione: è in atto da tre-quattro anni (faccio questa citazione a memoria, non disponendo qui di dati ufficiali) una graduale diminuzione, proprio su richiesta del Ministero per il tesoro, degli stanziamenti in bilancio per questi corsi popolari, al punto che è stato persino discusso (non rammento se in occasione del recente riordinamento del Ministero per la pubblica istruzione) se non sia il caso di sopprimere la direzione generale per l'istruzione popolare, come istituzione che ha già esaurito il proprio compito.

Tutto ciò premesso e considerato, avanzo le più ampie riserve su quanto sta per essere deciso in questa sede in ordine ai corsi di scuola popolare e circa i maggiori compensi per lavoro straordinario proposti con questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Gli argomenti esposti dal senatore Dinaro sono certamente molto importanti, ma forse in questa sede mi sembra che essi vi rientrino solo marginalmente: avremo occasione di discuterne allorchè verrà esaminato dalla Commissione lo stato di previsione della spesa del Ministero per la pubblica istruzione, in particolare sulla politica generale dello stesso Dicastero.

Per ritornare al contenuto dell'articolo 1, di cui stiamo trattando vorrei un chiarimento: gli emendamenti hanno riflessi sull'aspetto finanziario?

**ROSATI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Non credo. Comunque, semmai dovrebbero portare a una riduzione dell'onere.

**P R E S I D E N T E .** A questo punto è bene riassumere. L'articolo 1, fermo restando il testo del primo, del terzo, del sesto, del settimo, dell'ottavo e del nono comma, al secondo comma verrebbe così modificato:

« Il compenso di cui al comma precedente è ragguagliato a dieci o quindici ore mensili, per il personale di cui alla lettera *a*) del comma stesso, a seconda che detto personale sia preposto a scuole o istituti scolastici aventi fino a dodici o più di dodici classi; per il personale di cui alla lettera *b*), a seconda che questo sia preposto a circoscrizioni aventi fino a otto o più di otto circoli didattici; al personale di cui alla lettera *c*), a seconda che questo sia preposto a circoli didattici aventi fino a trenta o più di trenta classi, ivi compresi i corsi diurni di scuola popolare ».

Il testo del quarto comma dovrebbe essere così modificato:

« Il compenso di cui al secondo comma è maggiorato in ragione di dieci o quindici ore mensili qualora nella scuola funzionino fino a sei o più di sei classi per doposcuola o per doppio turno, e di dieci ore mensili se la scuola abbia sezioni staccate o il circolo abbia più plessi. Qualora sia autorizzato il funzionamento di corsi serali o di corsi serali di scuola popolare, il compenso è maggiorato di venti ore mensili ».

Infine il quinto comma:

« Il compenso di cui al secondo comma è maggiorato, per gli ispettori scolastici, in ragione di dieci o quindici ore mensili, qualora nella circoscrizione funzionino sino a diciotto o più di diciotto classi per doposcuola o per doppio turno, di dieci ore mensili se la circoscrizione abbia almeno due circoli didattici costituiti da più plessi. Qualora nella circoscrizione sia autorizzato il funzionamento di almeno sei corsi serali di scuola popolare, il compenso è maggiorato di venti ore mensili ».

**D I N A R O .** Io mi astengo dal dare la mia approvazione a queste disposizioni, per le considerazioni fatte in ordine ai corsi popolari.

**R O S A T I ,** sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il compenso previ-

sto dal disegno di legge viene corrisposto nell'ipotesi, è evidente, che tali corsi funzionino. Il discorso se debbano funzionare in misura « x » o « y », se lo Stato debba spendere i miliardi che spende, oppure la metà, oppure non spenderli affatto, è un altro.

**D I N A R O .** Qui siamo di fronte a corsi che non funzionano, anche perchè lo Stato ha interesse a non esercitare una vigilanza. Non c'era prima questo interesse, figuriamoci se si verificherà adesso che è addirittura incoraggiata l'incentivazione di questi corsi.

La mia perplessità nasce poi, onorevole Sottosegretario, in seguito a una sua osservazione, anche da un'altra considerazione. Si dice: « qualora sia autorizzato il funzionamento di corsi serali o di corsi serali di scuola popolare, il compenso è maggiorato di venti ore mensili ». Quindi basta autorizzare un solo corso perchè scatti la maggiorazione, perchè l'ispettore scolastico si veda attribuire venti ore mensili. È un caso veramente abnorme, è semplicemente immorale, consentitemi di dirlo perchè rimanga agli atti. Richiamo l'attenzione della Commissione su questo fatto: se sia morale attribuire venti ore mensili di straordinario nell'ipotesi che sia autorizzato un solo corso di scuola popolare. Non ho nulla contro i direttori scolastici o gli ispettori che sono miei amici, ma qui veramente oltrepassiamo ogni limite.

**C O D I G N O L A .** Ritengo che il senatore Dinaro abbia ragione e che occorra indicare almeno un numero minimo: diciamo cinque o sei.

**R O S A T I ,** sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Capisco che, a mano a mano che si riflette sulle cose, ci si accorga dell'esistenza di errori. La qual cosa serve a capire gli errori che si compiono anche in altri settori del Parlamento. Comunque, in questo caso, l'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 1 è comprensivo sia dei corsi serali di scuola media che dei corsi popolari con le specifica-

zioni fatte. Perciò vi chiedo: con la cautela che per giunta c'è il sesto comma, ossia che, comunque, il totale non può superare le trentasei ore, non sembra che un preside di scuola media il quale, per ipotesi, abbia non sei ma un solo corso serale, non deve essere presente al pari di chi ne abbia di più? Questo proprio come conseguenza logica del ragionamento già fatto, ossia che l'effettivo impegno di presenza è indipendente dal numero dei corsi che lo richiedono.

Se poi c'è il rischio che si istituiscano dei corsi *ad usum* entriamo in un altro campo in cui vengono a essere interessate le iniziative locali ma anche l'autorizzazione del Ministero e la responsabilità del provveditore agli studi.

**CODIGNOLA**. Esiste però indubbiamente una sperequazione tra la disposizione dei corsi diurni che vuole sei oppure otto o più corsi e poi la possibilità di ottenere la maggiorazione anche per via della esistenza di un solo corso. Mettiamo anche in questo caso una cifra minima!

**ROSATI**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il preside di scuola media deve essere presente sul posto *pomieriggio* magari per una sola classe. Comunque, sono stati fatti dei conteggi e si è anche disposto che cumulando il tutto non si può andare al di là delle trentasei ore mensili. Mi sembra che siano state elencate tutte le garanzie possibili. Non ritengo perciò il caso di rimettere in discussione tutto ciò che era stato concordato.

**DINARO**. Non è una giustificazione che annulli la sperequazione oggettiva tra categoria e categoria.

**ZACCARI**, *relatore alla Commissione*. Chiedo ai colleghi se può soddisfare la dizione proposta in forma plurale riguardo i corsi nel secondo periodo del quinto comma, che risulterebbe così modificato: « Qualora nella circoscrizione sia autorizzato il funzionamento di più corsi serali o di più

corsi serali di scuola popolare, il compenso verrà maggiorato di venti ore mensili ».

**SPIGAROLI**. Bisognerebbe distinguere che si tratta di corsi serali per scuole medie e per scuole elementari: per le medie è sufficiente lo svolgimento di un corso serale (per esempio, un corso serale per periti industriali, eccetera) per impegnare maggiormente un preside quasi tutte le sere.

**CODIGNOLA**. Si sono previste sei classi di doppio turno.

**SPIGAROLI**. La classe di doppio turno è caso diversa dal corso serale. Ripeto pertanto che per compensare il lavoro straordinario di un capo d'istituto tecnico industriale che ha la buona volontà di organizzare un corso serale per periti elettrotecnici, eccetera, bisognerebbe adottare un criterio diverso rispetto a quello seguito per attribuire tale compenso al direttore didattico. E così, riguardo il quinto comma che stiamo esaminando, non si può adottare lo stesso criterio per gli ispettori scolastici e per i direttori didattici.

**DINARO**. È l'introduzione del concetto di abbinare i direttori didattici con gli ispettori scolastici, che ha complicato la situazione.

**ROSATI**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se la Commissione intende esprimere il senso della pluralità dei corsi, senza precisare il *quantum*, la dizione generica « corsi serali » nel secondo periodo del quinto comma è sufficiente.

Riguardo al discorso sulla insufficienza dei controlli sullo svolgimento dei corsi popolari, avviato in particolare dai senatori Limoni e Dinaro, è ovvio che i presidi hanno il dovere di controllare e seguire accuratamente lo svolgimento dei corsi stessi. Ed altrettanto avviso che ciò è tenuto a fare il direttore didattico: il discorso vale per tutti, insomma.

S P I G A R O L I . In sostanza, ripeto ancora, ho sostenuto che è più impegnativa l'organizzazione dei corsi serali di scuola media, che di quelli di scuola elementare.

D I N A R O . Nella considerazione delle sopravvenute variazioni proposte dal relatore al testo originale unificato dell'articolo 1, dichiaro che voterò a favore.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

S P I G A R O L I . Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti anzitutto il primo comma, su cui non sono stati presentati emendamenti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « aventi fino a sei o più di sei circoli didattici », con le seguenti: « aventi fino a otto o più di otto circoli didattici ».

*(È approvato).*

Metto ai voti l'emendamento concordato, tendente ad inserire, alla fine del secondo comma, le seguenti parole: « ivi compresi i corsi diurni di scuola popolare ».

*(È approvato).*

Metto ai voti il secondo comma nel testo emendato.

*(È approvato).*

Sul terzo comma non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'emendamento del relatore, che tiene conto anche degli altri emendamenti formulati nel corso della discussione, e tende a sostituire il secondo periodo del quarto comma col seguente: « Qualora sia autorizzato il funzionamento di più cor-

si serali o di più corsi serali di scuola popolare, il compenso è maggiorato di venti ore mensili ».

*(È approvato).*

Metto ai voti il quarto comma nel testo emendato.

*(È approvato).*

Metto quindi ai voti l'emendamento dei senatori Spigaroli e Codignola tendente a inserire, nel quinto comma, dopo le parole: « almeno sei corsi serali », le seguenti altre: « di scuola popolare ».

*(È approvato).*

Metto ai voti il quinto comma nel testo emendato.

*(È approvato).*

Sugli altri commi non sono stati presentati emendamenti.

Li metto ai voti.

*(Sono approvati).*

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo che risulta dopo l'inserimento degli emendamenti testè approvati, del quale do lettura:

#### Art. 1.

Un compenso per lavoro straordinario da corrispondere in misura forfettaria mensile è attribuito, con le modalità ed i criteri previsti dalle norme vigenti, secondo le disposizioni stabilite dalla presente legge:

a) ai presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ai direttori degli istituti e scuole di istruzione artistica, ai rettori dei convitti nazionali e alle direttrici degli educandati femminili, al preside dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista;

b) agli ispettori scolastici;

c) ai direttori didattici.

Il compenso di cui al comma precedente è ragguagliato a dieci o quindici ore mensili per il personale di cui alla lettera a) del

comma stesso, a seconda che detto personale sia preposto a scuole o istituti scolastici aventi fino a dodici o più di dodici classi; per il personale di cui alla lettera *b*), a seconda che questo sia preposto a circoscrizioni aventi fino ad otto o più di otto circoli didattici; al personale di cui alla lettera *c*), a seconda che questo sia preposto a circoli didattici aventi fino a trenta o più di trenta classi, ivi compresi i corsi diurni di scuola popolare.

Per le scuole elementari aventi classi plurime, il numero delle classi è rapportato, ai fini della presente legge, al numero degli insegnanti.

Il compenso di cui al secondo comma è maggiorato in ragione di dieci o quindici ore mensili qualora nella scuola funzionino fino a sei o più di sei classi per doposcuola o per doppio turno, e di dieci ore mensili se la scuola abbia sezioni staccate o il circolo abbia più plessi. Qualora sia autorizzato il funzionamento di più corsi serali o di più corsi serali di scuola popolare, il compenso è maggiorato di venti ore mensili.

Il compenso di cui al secondo comma è maggiorato, per gli ispettori scolastici, in ragione di dieci o quindici ore mensili, qualora nella circoscrizione funzionino sino a diciotto o più di diciotto classi per doposcuola o per doppio turno, di dieci ore mensili se la circoscrizione abbia almeno due circoli didattici costituiti da più plessi. Qualora nella circoscrizione sia autorizzato il funzionamento di almeno sei corsi serali di scuola popolare, il compenso è maggiorato di venti ore mensili.

Il compenso per lavoro straordinario da corrispondere ai sensi dei precedenti commi non può superare, in ogni caso, nel complesso, il limite massimo corrispondente a trentasei ore mensili.

Nei riguardi del personale insegnante incaricato della presidenza il compenso per lavoro straordinario è determinato in relazione allo stipendio iniziale proprio della classe retributiva in godimento.

La corresponsione del suddetto compenso è effettuata, per undici mesi all'anno e solo in relazione ai giorni di effettivo servizio, con esclusione del mese di agosto e dei

giorni di assenza per congedo straordinario o aspettativa.

(*E approvato*).

#### Art. 2.

Il compenso di cui all'articolo precedente non è cumulabile con altra indennità, comunque denominata, corrisposta per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione ed educazione con amministrazione autonoma.

(*E approvato*).

#### Art. 3.

Ai provveditori agli studi titolari di ufficio scolastico, nonché agli ispettori centrali incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami di maturità, è corrisposto un compenso per lavoro straordinario nella misura forfettaria di lire 150.000 o di lire 200.000, a seconda che essi operino in sede o fuori sede, fermo restando il trattamento di missione.

ZACCARI, *relatore alla Commissione*. Per una questione di formulazione, prego il rappresentante del Governo di fornirmi un chiarimento: potrebbe questa dizione dell'articolo 3 far insorgere un dubbio circa l'attribuzione del proposto compenso sia ai provveditori agli studi che agli ispettori centrali?

Più precisamente, il dubbio è questo: può competere il compenso straordinario, nella misura forfettaria prevista, anche ai provveditori agli studi titolari di ufficio scolastico, per i quali non si può prospettare l'eventualità che operino fuori sede?

ROSATI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Avevo già avvertito che il testo di questo articolo era stato formulato, in precedenza, con un'ipotesi più larga e cioè prevedendo la corresponsione del compenso forfettario anche a favore dei soprintendenti scolastici regionali, che successivamente la Commissione ha stralciato

dal testo stesso. Però, osservo ora, perchè erano stati compresi anche tali soprintendenti? Per il fatto che, quando nel giugno scorso si predispose il testo delle proposte per far fronte all'ipotesi della non effettuazione degli scrutini da parte dei docenti, era stato previsto un maggiore impegno anche per i soprintendenti scolastici regionali. E ciò significa che per i provveditori agli studi il compenso forfettario straordinario è stato previsto proprio per l'opera di vigilanza che essi sono chiamati a prestare nel periodo degli esami. Può del resto verificarsi il caso che, per fronteggiare una situazione eccezionale in una qualunque provincia, il Ministro della pubblica istruzione affidi l'incarico della vigilanza sugli esami ad un provveditore agli studi di sua fiducia e di altra provincia. Ed in tale ipotesi il provveditore agli studi opera fuori della propria sede.

CODIGNOLA. Il termine di « sede », si intende per la provincia, o per il capoluogo di provincia?

ROSATI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Vediamo di chiarire subito questo concetto.

PRESIDENTE. Grammaticalmente è detto male: occorre precisare che si tratta di sede riguardante solo gli ispettori.

DINARO. Praticamente desidero fare le stesse osservazioni del senatore Zaccari. Com'è detto nel testo in esame, sembra che si voglia operare una differenziazione nel compenso straordinario tra i provveditori e gli ispettori. Cosa che, invece, non si deve fare, perchè, operando il provveditore in tutta la provincia, non può ipotizzarsi il caso che esso operi fuori sede.

ROSATI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Che cosa vieta al Ministro di utilizzare, invece di un ispettore centrale, il provveditore di una provincia in un'altra sede?

DINARO. Noi possiamo ipotizzare tutto, onorevole Sottosegretario, ma lei sta ipotizzando delle cose assurde, cioè che in periodo di esami il Ministro sposti il provveditore titolare, responsabile di una provincia per dargli un incarico fuori provincia, in sostituzione di uno degli ispettori centrali.

Faccio ancora notare che non si può stabilire una differenza di trattamento forfettario titolare — e a questo proposito richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che i provveditori agli studi per il 45-50 per cento provengono dai ruoli dei presidi o dei professori — fra un provveditore, dicevo, che è responsabile formalmente della vigilanza su un'intera provincia, con un ispettore centrale che va in una provincia e si presenta al provveditore per svolgere con lui, anche se su un piano tecnico specifico, la medesima funzione di vigilanza. Sarebbe cioè offensiva, per il provveditore, una differenziazione di trattamento economico straordinario forfettario. L'ispettore centrale, è evidente, viene inviato dal Ministro e quindi è chiaro che, salvo il caso di Roma e provincia, opera sempre fuori sede. Perciò nella quasi generalità dei casi, l'ispettore centrale avrà 200.000 lire di compenso per lavoro straordinario forfettario. Il provveditore agli studi, invece, essendo titolare dell'ufficio scolastico, avrà sempre 150.000 lire. Del resto, se anche volete mantenere questa sperequazione — alla quale io sono contrario — l'articolo va formulato meglio, perchè così non è chiaro, accomunando ai provveditori agli studi titolari di ufficio scolastico, gli ispettori centrali incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami di maturità.

Presento quindi un emendamento, tendente a sostituire le parole: « nella misura forfettaria di lire 150.000 o di lire 200.000 a seconda che essi operino in sede o fuori sede » con le altre: « nella misura forfettaria di lire 200.000 ».

ROSATI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Vorrei chiedere al senatore Dinaro di non insistere, se possibile, sull'emendamento e agli onorevoli

senatori di lasciare il testo dell'articolo 3 così com'è, perchè anche se quella che io ho avanzato è un'ipotesi astratta, una volta su mille si può verificare il caso di un Ministro il quale dispone che un ottimo provveditore lasci la sede al vice provveditore e si rechi altrove per esami.

Per quanto riguarda poi la lamentata spe-requazione, è mia esperienza (e credo anche sua esperienza, senatore Dinaro), che non vi è mai un ispettore che si rechi in una sola provincia: gli ispettori che esercitano controlli in periodo di esami viene affidato un arco che è più largo di una provincia, essendo le provincie per lo meno due o tre.

D I N A R O . Esatto.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Perciò la diversità del compenso trova una sua oggettiva spiegazione.

Un ispettore che si rechi per esempio a Caserta, collaborerà non soltanto con il provveditore di Caserta ma anche con quello di Napoli, senza per questo avere un doppio compenso, ma soltanto 50.000 lire in più rispetto al provveditore di Caserta e a quello di Napoli. Ecco il motivo per cui chiedo che si lasci invariato il testo in esame, che poi è stato frutto di lunga meditazione.

Z A C C A R I , *relatore alla Commissione*. Non ritengo di poter accettare l'emendamento del senatore Dinaro, perchè non vedo la possibilità della distinzione da lui sottolineata.

R O M A N O . Noi siamo contrari al provvedimento nel suo insieme. Comunque vorrei un chiarimento. Ho letto sui giornali che uno dei vice provveditori di Salerno in base alla legge sul riassetto è stato promosso capo divisione ma, probabilmente, resterà a Salerno ancora come vice provveditore. Non ho molta esperienza in materia, però facciamo l'ipotesi che questo vice provveditore possa essere incaricato della vigilanza sugli esami in una deter-

minata provincia. Sarà in questo caso considerato come vice provveditore o come ispettore inviato dal Ministero?

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta veramente di un caso particolarissimo.

P E L L I C A N O . Ce ne sono parecchi di questi casi.

R O M A N O . Comunque, può essere o no utilizzato come ispettore?

Z A C C A R I , *relatore alla Commissione*. No.

D I N A R O . Insisto sul mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Dinaro tendente a sostituire le parole: « nella misura forfettaria di lire 150.000 o di lire 200.000, a seconda che essi operino in sede o fuori » con le altre: « nella misura forfettaria di lire 200.000 ».

(Non è approvato).

C O D I G N O L A . A proposito di ispettori centrali, si fa solo l'ipotesi di quelli incaricati della vigilanza sugli esami di maturità. Si è dimenticato che gli ispettori centrali sono incaricati anche della vigilanza sugli esami di abilitazione nelle scuole magistrali: non c'è alcuna ragione di escluderli dato che svolgono la medesima mansione. Quindi occorre aggiungere, dopo le parole « nonchè agli ispettori centrali incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami di maturità » le altre: « e della vigilanza sullo svolgimento degli esami di abilitazione magistrale ».

S P I G A R O L I . Giusto.

P R E S I D E N T E . Occorre chiarire se è titolo di abilitazione quello rilasciato dagli istituti magistrali.

D I N A R O . I diplomati della scuola magistrale per conseguire l'abilitazione all'insegnamento devono fare un tirocinio.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei chiarire quanto segue: quando è stata approvata la legge istitutiva della scuola materna statale (n. 444 del 1968) è stato previsto il concorso per la scuola materna, con il quale si consegue l'abilitazione.

C O D I G N O L A . Non è stato soppresso l'esame di abilitazione: il concorso a cui accenna il Sottosegretario non ha funzione di abilitazione per coloro che non abbiano il titolo di abilitazione conseguito nella scuola magistrale. È stato consentito ai maestri di scuola elementare di partecipare ai concorsi per la scuola materna.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma ciò è detto in maniera tale che non risulta esplicito il concetto.

C O D I G N O L A . Comunque, la vigilanza sugli esami di maturità e di abilitazione è effettuata da un ispettore. Non vedo per quale ragione debba essere riconosciuto un certo miglioramento economico per la vigilanza agli esami di maturità, ed esso non debba essere attribuito per la vigilanza agli esami di abilitazione.

S P I G A R O L I . Gli ispettori per la vigilanza agli esami di maturità dipendono dalla direzione generale della istruzione classica, mentre quelli per la vigilanza agli esami di abilitazione magistrale dipendono dall'istruzione elementare, mi pare.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è esatto: sia gli ispettori degli esami di maturità, sia quelli per l'abilitazione magistrale dipendono dalla stessa direzione generale (dell'istruzione classica e magistrale).

C O D I G N O L A . Comunque ciò non ha rilevanza: nel testo dell'articolo 3 è pre-

visto il compenso forfettario soltanto per gli ispettori chiamati a vigilare gli esami di maturità. Non sono quindi compresi gli ispettori che operano la vigilanza agli esami di abilitazione magistrale. Per equità bisogna pertanto includere questo compenso forfettario anche per questi ultimi ispettori.

C A S T E L L A C C I O . Quindi bisognerà completare il periodo, dicendo: «...incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami di maturità e di abilitazione».

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Relativamente all'esatta dizione degli esami per il titolo della scuola magistrale, sono in grado di precisare che la dizione esatta è la seguente: «esami di abilitazione della scuola magistrale».

In merito a quanto ha sostenuto il senatore Codignola, dev'essere ben chiaro che, pur assumendo gli altri esami la denominazione di maturità, la conclusione degli esami delle scuole magistrali è anche la conclusione di un corso di studi che abilita alla professione. Il solo riferimento a questo discorso potrebbe diventare argomento per sostenere che gli altri esami non sono di maturità, ma abilitanti.

P R E S I D E N T E . D'altra parte tale concetto è nella legge stessa sull'istruzione media di secondo grado.

P E L L I C A N Ò . Vorrei conoscere se la scuola magistrale allo stato attuale dell'ordinamento scolastico è passata all'ordine classico.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per un preciso chiarimento la Commissione dovrebbe concedermi di fare i necessari accertamenti.

Z A C C A R I , *relatore alla Commissione*. Non mi oppongo, anzi potrei essere d'accordo con il senatore Codignola su questo emendamento.



**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore Codignola tendente ad inserire dopo le parole: « degli esami di maturità », le altre: « o di esami di abilitazione nelle scuole magistrali ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

**ROSATI**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'articolo 3 è stato approvato e non si può aprire una discussione sulla modifica apportata, però io mi domando: la scuola magistrale è definita scuola secondaria superiore? È proprio vero che questo concetto risulti acquisito? Certamente no. Allora mi chiedo se l'emendamento introdotto su proposta del senatore Codignola sia tale da far esercitare un controllo allo stesso livello delle scuole nelle quali si consegue la abilitazione e che quindi non hanno questa fisionomia. Se fosse possibile, sarebbe opportuno che il testo fosse integrato nel modo seguente: « o di esami di abilitazione nelle scuole magistrali statali ».

**SPIGAROLI.** Se non erro, le scuole magistrali statali sono otto in tutto!

**CODIGNOLA.** Certamente questo sistema della diffidenza è veramente deprecabile. Qui non si è parlato mai di scuola statale o non statale. Noi ci limitiamo solo a fotografare la situazione esistente: ci sono ispettori che vigilano sugli esami di maturità ed altri sugli esami di abilitazione. Il mio intendimento era di parificare la situazione degli ispettori.

**ROMANO.** Ma abbiamo già votato l'articolo 3 nel suo complesso. Non si può riaprire la discussione!

**DINARO.** L'emendamento suggerito dal senatore Codignola ed approvato dalla Commissione, così come è formulato non im-

pedisce che siano gli stessi ispettori centrali dell'istruzione elementare ad esercitare la vigilanza sugli esami di abilitazione nelle scuole magistrali. Credo, peraltro, che le scuole magistrali statali siano sedici e non otto così come è stato accennato dal senatore Spigaroli. Comunque qui non si parla nè di scuole magistrali statali nè di scuole magistrali non statali, perchè la vigilanza è esercitata dal Ministero.

**PRESIDENTE.** Risulta in modo certo che gli ispettori del Ministero esercitano questa vigilanza? Perchè nell'ipotesi negativa, essa verrebbe ad essere surrettiziamente introdotta con questo emendamento.

**CODIGNOLA.** È vero anche il contrario e cioè che ove questa vigilanza si faccia, verrebbe eliminata non parlandone!

**DINARO.** Per completare il mio intervento desidero osservare che la vigilanza non solo è in atto nelle scuole statali, ma è esercitata anche nelle scuole magistrali non statali. Quindi non vedo come possa sussistere il motivo di diffidenza.

**ROSATI**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Chiedo scusa, ma prego la Commissione di sospendere i lavori dovendomi allontanare poichè il Ministro mi ha mandato a chiamare con urgenza. Devo anche chiedere — e credo che il Governo abbia qualche titolo per formulare questa richiesta — alla cortesia della Commissione e dello stesso presentatore, senatore Codignola, di darmi la possibilità di riflettere sulla opportunità di una eventuale integrazione della norma.

Approfondita la questione, potrebbe rilevarsi necessaria una qualche articolazione aggiuntiva.

**SPIGAROLI.** In effetti si tratta solo di trovare la formula esatta.

**ROMANO.** Ritengo che non si possa tornare sul punto in questione. Rimane, comunque, il diritto del Governo di chie-

dere il rinvio del provvedimento in Aula, qualora ritenesse che il testo dell'articolo 3, approvato dalla Commissione, non sia esatto.

**PRESIDENTE.** Il Governo sa quali sono i suoi diritti.

**ROSATI**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ho rivolto una preghiera ai colleghi, i quali possono anche non accettare questo momento di riflessione che potrebbe anche concludersi confermando la formulazione attuale dell'articolo senza necessità di integrazioni. Il Governo dovrebbe poter avanzare una proposta di migliore coordinamento con la legislazione in atto: la Commissione nella sua maggioranza può del resto anche respingere. Partiamo comunque dal presupposto che si è già votato.

**CINCIARI RODANO.** Secondo me, qui si rischia di creare un precedente. Nelle assemblee parlamentari, quando su un certo testo si è votato, si è votato e non ci si può tornare sopra, altrimenti non esiste più alcuna certezza.

**ROSATI**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Questo disegno di legge in ogni caso deve essere ancora esaminato alla Camera.

**SPIGAROLI.** Non ricordavo che l'articolo fosse stato votato. Non mi sembra comunque che sussista un ostacolo ad eventuali integrazioni e a modifiche di coordinamento: se la proposta del Governo, che sarà presentata nella prossima seduta, apparirà accettabile anche dal punto di vista della corretta procedura, non si crea nessun precedente nuovo perchè precedenti del genere ve ne sono già.

**ROSATI**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Voglio meglio precisare il punto. Attualmente esistono scuole magistrali statali e un numero considerevole di scuole magistrali autorizzate. Il controllo ispettivo sugli esami conclusivi

delle scuole magistrali statali è esercitato da ispettori centrali che sono, diciamo, aggregati alla Direzione generale della istruzione media non statale. Ora, se le 200 mila lire di compenso per lavoro straordinario venissero date a ispettori con compiti di controllo su tutti gli esami di maturità e su quelli delle sole scuole magistrali statali, che in tutto sono otto, allora non cambierebbe niente. In caso diverso, temo che si porrebbe un problema di maggiori oneri finanziari, senza considerare la congruità di una surrettizia equiparazione, agli esami di maturità, degli esami di abilitazione delle scuole magistrali.

**CODIGNOLA.** Le scuole magistrali autorizzate sono sottoposte alla vigilanza degli ispettori centrali non solo in quanto autorizzate ma perchè rientrano fra gli istituti su cui è esercitata la vigilanza generale del Ministero.

**ROSATI**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Solo per le otto scuole magistrali statali.

**DINARO.** Le altre sono state trasferite alla direzione generale della istruzione media non statale.

**ROSATI**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non essendo scuola secondaria superiore, la competenza ispettiva è esercitata sempre da ispettori centrali del Ministero, ma da quelli che sono aggregati, diciamo, alla direzione generale della istruzione media non statale. Ecco perchè ho detto che c'è un problema di onere, salvo che ci limitassimo a introdurre la specificazione « scuole materne statali ». Però così potrebbe sembrare che le altre scuole non siano controllate: invece sono anche esse vigilate dagli ispettori centrali del Ministero dipartimentale della direzione generale della istruzione media non statale.

**CODIGNOLA.** Per ogni scuola c'è un ispettore?

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No. In una provincia, mettiamo Caserta, ci saranno tre ispettori per gli esami di maturità (classici, scientifici, eccetera), mentre di istituti magistrali e di scuole magistrali, comprese le parificate, direi che nell'ambito della Campania ve ne saranno una ventina, forse anche meno. Allora, ad un ispettore che esercita la vigilanza su venti scuole potrebbe accadere di fruire dello stesso compenso che daremmo ad un ispettore che vigila su un ben maggior numero di esami di maturità. Questo implica un aspetto finanziario oltre che di formulazione.

Ecco perchè — ripeto — chiedevo di soprassedere. Può darsi che riflettendoci meglio non occorra aggiungere niente. Ho preso in esame questo testo solo ieri sera e ho cercato di approfondirlo, partendo dal presupposto che era un testo sul quale c'era stata l'unanimità della Commissione; ora piuttosto che rinunciare a un controllo che può accertare un errore, il Governo si riserva di sottomettere alla Commissione una proposta, ovvero di riaprire la questione all'altro ramo del Parlamento. La Commissione consenta un attimo di riflessione che si può concludere — come ho già fatto presente — anche senza alcuna modifica o con una piccola specificazione.

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo, se c'è aumento di spesa, bisogna sentire anche la Commissione finanze e tesoro.

S P I G A R O L I . Vorrei richiamare la attenzione anche sul fatto che gli esami delle scuole magistrali hanno una configurazione anomala, nel senso che si svolgono in due sessioni, quella estiva e quella autunnale.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Certo non sono esami assimilabili a quelli della scuola secondaria anche perchè hanno le due sessioni.

Noi abbiamo un corpo di ispettori centrali con competenza di materia, che però sono in qualche modo aggregati alle varie direzioni, la tecnica, la classica, la non

statale, eccetera. E la situazione può anche mutare.

P E L L I C A N Ò . Vorrei un chiarimento. Noi abbiamo un gruppo di ispettori che possono controllare solo le scuole non statali (mi riferisco al settore di cui stiamo discutendo). Ci sono poi degli ispettori che possono controllare le statali e le non statali o solo le statali?

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ci sono ispettori per gli esami di passaggio, per l'attività normale del corso di studi e sono nominati dal direttore generale della istruzione media non statale. La competenza sugli esami di maturità della scuola non statale è delle singole direzioni che hanno competenza anche sulle statali; perchè le Commissioni per gli esami di maturità sono nominate dal Ministero.

Il provveditore agli studi nomina un commissario, e per la scuola non statale lo nomina, addirittura, esattamente la direzione generale della istruzione media non statale. Quindi la situazione di cui ci occupiamo è atipica rispetto a quella presa in esame in precedenza.

Comunque, ho chiesto una pausa di riflessione. Quanto al timore che si crei un precedente...

C O D I G N O L A . Non riguarda assolutamente nessuno di noi; in materia, è il Presidente che decide!

P R E S I D E N T E . Io credo che non si possa rifiutare la richiesta così profondamente motivata del Governo.

R O M A N O . A mio avviso, se ci debbono essere degli ispettori, questi debbono controllare sia la scuola statale che quella privata.

C O D I G N O L A . Io mi rimetto al Presidente.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il testo poteva ben restare inalterato: non per sfuggire al pro-

blema di merito, perchè ho detto che nel fatto si esercita un controllo da parte degli ispettori ministeriali, che sono quelli aggregati alla Direzione generale della istruzione media non statale. La nomina dei presidenti della commissione, che è l'unica di competenza ministeriale, mentre prima era fatta dalla Direzione generale dell'istruzione elementare, adesso è fatta, per le scuole magistrali, non parificate, legalmente riconosciute, dalla Direzione generale dell'istruzione media non statale. Quindi c'è un trasferimento di competenze, perchè si tratta di scuole non assimilabili. Non viene nominata una commissione, viene nominato solo un presidente, che è in genere un insegnante di scuola media. È cosa diversa dalla commissione per gli esami di maturità.

Ora, non modificando il testo, non è che avremmo sottratto queste scuole al controllo, perchè il controllo c'è, ma avremmo evitato di aprire una questione, un aspetto di ordine economico. La modifica è stata introdotta, però, ed io ho ora il timore che si vada ad attribuire ad ispettori che esercitano un controllo molto modesto per numero un compenso che implica una maggiorazione degli oneri.

CINCIARI RODANO. Mi scusi, ma è per cercare di capire. Se lei intende stabilire un rapporto tra il compenso e il numero delle scuole o degli esami da controllare, lo stesso problema si porrà, ad esempio, tra l'ispettore che svolge il suo servizio a Cuneo e quello che lo svolge a Milano, perchè presumibilmente quello che svolge il servizio a Milano avrà un numero maggiore di esami da controllare, indipendentemente dal numero di scuole.

ROSATI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ce ne saranno dieci a Milano e due a Cuneo. Non esiste un organico di ispettori a livello provinciale.

CINCIARI RODANO. Esiste un rapporto fisso tra numero delle scuole e numero degli ispettori?

ROSATI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. No.

Però non è che ad un ispettore delle scuole magistrali non statali si possano attribuire due o tre regioni; poichè questi viaggia in treno, non potrebbe fare effettivamente l'ispettore, mentre un ispettore dell'istruzione classica o della tecnica, se è competente, per esempio, per le province di Napoli e di Caserta, può controllare tutti gli esami di maturità. Analogamente avviene per gli esami di idoneità nelle scuole secondarie, che non sono vigilati da ispettori centrali ma da un commissario soltanto.

CODIGNOLA. Non è una novità che vogliamo introdurre. Già in atto esiste questa vigilanza.

ROSATI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sì, ma esiste per un tipo di scuola che non è assimilabile alle scuole secondarie superiori. Lo spirito del suo emendamento io non lo contesto; ma questo significa assimilare agli esami di maturità, esami di un tipo di scuola che non sono né di maturità né di scuola secondaria superiore. Questo è il fondamento politico dei miei dubbi.

Non è che questa scuola sia stata elevata a scuola secondaria superiore. Se fosse secondaria, le commissioni per gli esami conclusivi si comporrebbero alla stessa maniera delle commissioni per gli esami di maturità. Questa è la differenza sostanziale. Le commissioni per questi esami vengono formate con docenti interni e con un commissario esterno.

CODIGNOLA. Io mi sono limitato a ricordare che attualmente la vigilanza viene esercitata da ispettori centrali.

ROSATI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Quegli ispettori hanno il diritto-dovere di esercitare un controllo che può essere quello sul passaggio dalla terza alla quarta o dalla quarta alla quinta. Questa è una logica alla quale non si sfugge.

Lei ha assimilato agli esami di maturità, che sono comprensivi di tutto il corso, quelli

di un tipo di scuola che è atipico quanto si vuole ma non è assimilabile.

**CODIGNOLA.** Quando fa comodo, sì; quando non fa comodo, no.

**ROSATI,** sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Io esprimo la mia opinione come lei esprime la sua.

**PRESDENTE.** Onorevole Codignola, le scuole magistrati statali sono passate all'istruzione classica. Questo è un dato di fatto.

**DINARO.** Signor Presidente, dal momento che il rappresentante del Governo non è in condizioni di dare un indirizzo, sospendiamo l'esame del provvedimento.

**PRESDENTE.** Poichè non si fanno osservazioni, in accoglimento della richiesta precedentemente avanzata dall'onorevole Sottosegretario, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**« Modifiche al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recanti norme per le nomine a posti di direttore didattico in prova » (1283), di iniziativa dei deputati Nannini ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Nannini, Borghi, Bima, Ceruti, Bianchi Fortunato, Dall'Armelina, Degan, De Meo, Fabbri, Gitti, Isgrò, Patrini, Giraudi e Imperiale: « Modifiche al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recanti norme per le nomine a posti di direttore didattico in prova », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come si ricorderà, nel corso dell'esame del disegno di legge in sede referente (svoltosi

il 28 aprile e il 23 giugno scorsi) la Commissione si è orientata nel senso di stralciare gli articoli 1 e 4 del disegno di legge (dovranno quindi formare un nuovo provvedimento) e di approvare invece gli articoli 2 e 3.

Prego il senatore Zaccari di voler illustrare il provvedimento.

**ZACCARI,** relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dopo le lunghe discussioni avvenute in sede referente giudico opportuno richiamare solamente i termini essenziali dei problemi sollevati dalla proposta di legge n. 1283 oggi all'esame della nostra Commissione in sede deliberante avente per oggetto « Modifiche al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e alla legge 23 maggio 1963, n. 380, recanti norme per le nomine a posti di direttore didattico in prova ».

Per comprendere la situazione è necessario partire dalle due proposte di legge dinanzi alle quali si è trovata la Commissione della Camera: l'una, portante il n. 253 e d'iniziativa dell'onorevole Nannini, intendeva solo modificare la legge 23 maggio 1963, n. 380, proponendo di eliminare la situazione particolare di « candidati » che possano essere nominati in ruolo con meno di 105 punti su 150 nelle prove di esame di concorso e non possono essere iscritti con lo stesso punteggio nelle graduatorie permanenti e, in secondo luogo, mirando a dare la possibilità di concedere la reggenza di un circolo didattico per più di un anno; l'altra portante il n. 1963 d'iniziativa dell'onorevole Ianniello, che oltre ad eliminare la predetta anomalia della citata legge n. 380, intendeva dettare nuove norme sui concorsi e sulle nomine dei direttori didattici modificando l'articolo 56 del Regolamento generale nel senso di ammettere alle prove orali dei futuri concorsi i candidati che conseguano votazioni comunque positive in entrambe le prove scritte e stabilendo un bando di concorso speciale comprendente le sole prove orali per i « seidecimisti » di precedenti concorsi ordinari.

Ora la Commissione della Camera non solo ha fuso le due proposte in un unico testo, ma ha introdotto elementi del tutto

nuovi. Riguardano da una parte l'abolizione della prova scritta di legislazione scolastica, riducendo di conseguenza le due prove scritte a quella solo di cultura generale per la quale i candidati debbono conseguire almeno i settedecimi; riguardano dall'altra l'ammissione agli orali del primo concorso direttivo dei candidati che in precedenti concorsi ordinari abbiano superato entrambe le prove scritte con non meno di sette decimi in quella di cultura generale.

Le discussioni avvenute nelle precedenti sedute in sede referente hanno portato la nostra Commissione ad accettare l'articolo 2 della proposta di legge n. 1283 nel testo pervenuto dalla Camera e l'articolo 3 opportunamente modificato per evitare il pericolo di un ritorno puro e semplice all'istituto dell'incarico ed a stralciare l'articolo 1 e l'articolo 4 sia perchè tali norme dovrebbero eventualmente trovare più opportuna collocazione nel nuovo stato giuridico del personale della scuola sia per le notevoli perplessità sollevate da una parte sulla proposta abolizione delle prove scritte di legislazione scolastica (abolizione giudicata non utile nè alla pubblica Amministrazione, nè alla scuola, nè ai candidati) dall'altra sul recupero di candidati di precedenti concorsi direttivi ai fini della loro ammissione alle prove orali del primo concorso direttivo da bandire.

Così stando la situazione, mi permetto proporre alla Commissione di approvare questa mattina in sede deliberante, concessa dalla Presidenza del Senato a seguito della richiesta avanzata il 23 giugno all'unanimità dell'articolo 1 e dell'articolo 4, dall'altra l'approvazione dell'articolo 2 nel testo pervenuto dalla Camera e dell'articolo 3 nel testo modificato dalla nostra Commissione in sede referente riguardante la non applicabilità dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 380 per i circoli didattici i cui titolari a norma di legge o sono comandati presso altre pubbliche amministrazioni o sono collocati in aspettativa per un periodo superiore ad un anno.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**ROSATI**, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si rimette totalmente alle decisioni della Commissione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 53 del regio decreto 26 aprile 1928, numero 1297, sono sostituiti dal seguente:

« Gli esami di concorso per la nomina a posti di direttore didattico constano di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale ».

L'articolo 56 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Ogni commissione dispone di dieci punti per la prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci per i titoli.

È ammesso alla prova orale chi ha ottenuto almeno sette decimi nella prova scritta. È iscritto nella graduatoria di merito il candidato che ha ottenuto almeno sei decimi nella prova orale ».

Di tale articolo, su proposta del relatore, in sede referente la Commissione aveva stabilito lo stralcio.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti lo stralcio in questione.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 380, è sostituito dal seguente:

« È istituita una graduatoria permanente dei maestri di ruolo della scuola elementare che, in un concorso a posti di direttore

didattico, risultino compresi nella graduatoria di merito senza conseguire la nomina in ruolo.

L'iscrizione avviene inserendo ciascun interessato al posto che nell'ordine progressivo della graduatoria nazionale gli deriva dal punteggio totale conseguito nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli di merito del concorso superato.

A parità di punteggio la preferenza è accordata al concorrente che abbia superato il concorso bandito in data anteriore.

Gli iscritti nella graduatoria conservano e mantengono i diritti derivanti dall'iscrizione anche se passano ad altro ruolo d'insegnamento statale e sono cancellati dalla medesima qualora rinuncino alla nomina e comunque dopo sei anni dall'avvenuta iscrizione ».

A tale articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti, ricordando che, in seguito allo stralcio precedentemente accolto, diverrà articolo 1.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 3 che, in seguito al predetto stralcio, diverrà articolo 2:

#### Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, è soppresso.

In sostituzione di tale testo, la Commissione, in sede referente, aveva accolto il seguente:

#### Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, non si applica per i circoli didattici i cui titolari, a norma di legge, o sono comandati presso altra pubblica amministrazione o sono collocati in aspettativa per un periodo superiore ad un anno.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti il testo sostitutivo accolto in sede referente.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

Alla prova orale del primo concorso direttivo che sarà bandito dopo l'approvazione della presente legge saranno ammessi i candidati che in precedenti concorsi direttivi ordinari abbiano superato le due prove scritte con non meno di sette decimi nella prova di cultura generale.

Su proposta del relatore, la Commissione in sede referente aveva convenuto sull'opportunità di stralciare anche questo articolo.

Se non si fanno osservazioni, metto allora ai voti lo stralcio dell'articolo 4.

*(È approvato).*

D I N A R O . È necessario modificare il titolo del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato:

« Modificazioni agli articoli 1 e 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, relativa ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

Gli articoli 1 e 4 risultanti stralciati dal provvedimento in esame in seguito alle deliberazioni ora adottate costituiranno dunque un disegno di legge a sè, con il seguente titolo: « Modifiche al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, in materia di nomine a posti di direttore didattico in prova » (1283-bis).

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 12.*